

# COMUNE DI ALEZIO

## ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI E RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' PRESSO STRUTTURE PROTETTE O DOMICILI PRIVATI***

### **Art. 1- Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s. modifiche ed integrazioni fuori della sede municipale, nonché il rilascio delle carte d'identità, a favore delle persone che si trovino nell'impossibilità di recarsi presso i competenti Uffici comunali.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Possono beneficiare delle modalità previste dal presente Regolamento le persone residenti o domiciliate nel comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

A) ospitate presso le Case di Riposo locali, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi sportelli comunali e nell'ipotesi in cui il personale interno alla struttura non possa adempiere a quanto richiesto;

B) persone che si trovino in stato di infermità, anche temporanea, presso la propria residenza o domicilio, in questo Comune.

2. Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) del precedente comma sarà sufficiente la richiesta, anche verbale, di un responsabile della struttura o di un familiare presentata all'Ufficio Anagrafe.

3. Per le persone che si trovino nella condizione di cui al punto B) dovrà pervenire all'Ufficio Anagrafe apposita istanza scritta dall'interessato o da un suo familiare unitamente al modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione, o in caso di richiesta di sottoscrizione di documento d'identità, con la documentazione necessaria per il rilascio di tale documento.

Sulla richiesta dovrà essere specificatamente indicato:

- a. l'impedimento, permanente o temporaneo, per cui i soggetti di cui alla lettera b) del comma n. 1 siano impossibilitati a recarsi personalmente presso gli uffici comunali;
- b. l'esatta indicazione dell'indirizzo ove debba avvenire l'accesso per la sottoscrizione.

### **Art. 3 - Delimitazione degli interventi**

1. I soggetti indicati al precedente art. 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio, residenza o dimora esclusivamente per le autenticazioni previste dall'art. 21, 1° e 2° comma, del D.P.R. 445/2000 (come successivamente modificato ed integrato) nonché per il rilascio della carta d'identità.

#### **Art. 4 - Organizzazione del servizio**

1. Il personale addetto al rilevamento delle firme sarà incaricato con provvedimento del Sindaco e potrà operare su tutto il territorio comunale al fine di assicurare il servizio.

#### **Art. 5 - Presentazione delle richieste**

1. Le richieste di autenticazione delle sottoscrizioni o la richiesta di rilascio della carta d'identità potranno essere inoltrate in forma libera documentale cartacea tramite soggetto terzo, in forma orale anche telefonica per le ipotesi sub art. 2 lett. a), apponendo od indicando le modalità con le quali poter successivamente comunicare. Ai fini dell'avvio del procedimento l'interessato dovrà inoltrare agli sportelli dell'Ufficio anagrafe l'atto originale sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione.

2. L'addetto allo sportello dell'ufficio anagrafe informerà il richiedente del giorno e dell'ora in cui lo stesso o altro apposito incaricato si recherà a raccogliere la firma e ad effettuare l'autenticazione.

#### **Art. 6 - Termini del procedimento**

1. Il procedimento dovrà concludersi nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di giorni trenta. Qualora la richiesta risulti incompleta o erronea il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione.

#### **Art. 7 - Formula per l'autenticazione**

1. Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni, dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso la residenza/domicilio del richiedente oppure, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, nei luoghi di cui al precedente art. 2, 1° comma lettera a).

#### **Art. 8 - Modalità di svolgimento**

1. Il personale incaricato si recherà presso il luogo in cui si trova l'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

2. Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il personale incaricato dal Sindaco provvederà contestualmente alla relativa autenticazione. Qualora vi sia impedimento nella firma si provvederà a raccogliere la relativa dichiarazione e quindi ad apporre in calce alla stessa la relativa attestazione.

Nell'ipotesi di rilascio carte d'identità una volta avvenuta la raccolta della firma su apposito stampato lo stesso verrà consegnato all'Ufficio Anagrafe titolare dell'istruttoria ai fini del caricamento dati e completamento della procedura con stampa del relativo documento d'identità.

#### **Art. 9 - Modalità di pagamento**

1. Gli eventuali diritti di segreteria e l'eventuale rimborso spese per stampati dovranno essere corrisposti al momento della richiesta fatta all'ufficio anagrafico/demografico.

#### **Art. 10 - Rinvio**

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione di firme previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 11 Pubblicità**

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale, sul sito Web istituzionale e sarà oggetto di massima divulgazione.
2. Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.